

## REGOLAMENTO (CE) N. 2208/2002 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2002

**che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Alla luce dell'esperienza acquisita nel corso degli esercizi 2000, 2001 e 2002, occorre modificare le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 814/2000 previste dal regolamento (CE) n. 1557/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1366/2002 <sup>(3)</sup>, al fine di migliorarne il regime. Data l'entità delle modifiche necessarie, occorre, nell'intento di garantire la trasparenza a tutti gli interessati, sostituire il regolamento (CE) n. 1557/2001.
- (2) Il regolamento (CE) n. 814/2000 definisce il tipo e il contenuto delle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune.
- (3) L'invito a presentare proposte costituisce il mezzo più efficace e più trasparente per garantire che le possibilità di sovvenzione offerte dal regolamento (CE) n. 814/2000 beneficino della pubblicità più ampia possibile e affinché siano selezionate le azioni migliori.
- (4) Occorre precisare in modo dettagliato le condizioni di ammissibilità dei richiedenti, i criteri di esclusione, i criteri generali di selezione e i criteri di aggiudicazione delle azioni definite all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 814/2000.
- (5) Per garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità occorre pertanto esigere, in caso di versamento di un anticipo sul pagamento della sovvenzione, la costituzione di una cauzione di importo equivalente.
- (6) Per consentire ad un numero quanto più ampio possibile di interessati di beneficiare delle risorse finanziarie disponibili, la concessione di un tasso di finanziamento superiore al 50 % deve rimanere eccezionale.
- (7) La Commissione stabilisce l'elenco dei beneficiari e delle azioni d'informazione finanziate. Al fine di disciplinare i diritti e i doveri derivanti dalle decisioni di sovvenzione, la Commissione stipula una convenzione con il beneficiario. Ciascuna convenzione deve contenere disposizioni esplicite circa il potere di controllo della Commissione.
- (8) L'informazione del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), istituito dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(4)</sup>, sulle azioni finanziate in applica-

zione del presente regolamento può favorire il coordinamento fra le azioni condotte dagli Stati membri e quelle sovvenzionate dalla Comunità.

- (9) Tenuto conto dei termini per la pubblicazione dell'invito a presentare proposte, occorre prevedere l'entrata in vigore immediata del regolamento.
- (10) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Campo di applicazione**

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune, sotto forma di programmi d'attività e di azioni specifiche suscettibili di beneficiare di una sovvenzione comunitaria, contemplate all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 814/2000.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) «azione d'informazione specifica» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 814/2000: un evento informativo limitato nel tempo e nello spazio, realizzato in base ad un unico bilancio;
- b) «programma di attività annuale» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 814/2000: un insieme comprendente da due a cinque azioni d'informazione specifiche;
- c) «azioni d'informazione»: le azioni d'informazione specifiche e i programmi di attività annuali.

*Articolo 3***Invito a presentare proposte**

La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, al più tardi il 31 luglio di ogni anno, un invito a presentare proposte di azioni di informazione che indica segnatamente i temi e i tipi di azioni prioritarie, il pubblico bersaglio, le modalità di realizzazione, la data ultima per l'invio delle proposte stesse, il periodo di realizzazione dei lavori inerenti alle azioni, le condizioni di ammissibilità, i criteri di selezione e di aggiudicazione, i costi eleggibili nonché il metodo di valutazione delle domande in vista dell'assegnazione delle sovvenzioni.

<sup>(1)</sup> GU L 100 del 20.4.2000, pag. 7.<sup>(2)</sup> GU L 205 del 31.7.2001, pag. 25.<sup>(3)</sup> GU L 198 del 27.7.2002, pag. 29.<sup>(4)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.